

## La Sezione forestale

### Richiamati:

- l'art. 28 cpv. 1 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002;
- gli artt. 4 e 20 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 5 febbraio 1996;
- l'art. 4 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998;
- l'art. 2 del Decreto esecutivo concernente l'uso di fuochi d'artificio e l'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità dell'11 luglio 1990;
- l'art. 11 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;

tenuto conto che in data 29 luglio 2020 alle ore 12.00 è entrato in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto su tutto il territorio del Canton Ticino, nel Moesano e in Val Bregaglia;

sentito il parere di MeteoSvizzera Locarno-Monti e valutata l'evoluzione della situazione meteorologica in relazione al rischio d'incendi boschivi;

### comunica che:

1. **Oggi venerdì 28 agosto 2020 alle ore 17:00 viene revocato il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in Ticino e in accordo con le autorità forestali del Canton Grigioni, nel Moesano e in Val Bregaglia.**
2. In Ticino restano riservati i disposti dell'art. 11 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) e più precisamente:

#### **Art.11 Limitazione dei fuochi all'aperto**

<sup>1</sup> L'accensione di fuochi all'aperto e l'incenerimento di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti sono vietati al di sotto della quota di 600 m/slm.

<sup>2</sup> Previa comunicazione al Municipio, al di sopra della quota di 600 m/slm gli scarti vegetali secchi prodotti sul posto possono essere inceneriti all'aperto solo se generano poco fumo. Tale facoltà è esclusa nelle zone edificabili.

<sup>3</sup> Il Municipio, su domanda, può concedere deroghe ai divieti stabiliti ai capoversi 1 e 2 per comprovate esigenze di natura fitosanitaria o dovuta all'effettiva impossibilità d'accesso veicolare al sedime.

<sup>4</sup> Il divieto di cui ai cpv. 1 e 2 non si applica ai fuochi all'aperto accesi con combustibile idoneo e destinati alla cottura di cibi, a scopi ricreativi o commemorativi, ad esercitazioni o ad altri scopi analoghi.

<sup>5</sup> Restano riservate le disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998.

**Art. 17 Contravvenzioni**

[...] le contravvenzioni di cui all'art. 5 sono punite dal Municipio con una multa fino ad un massimo di fr. 20'000.--. La procedura è regolata dagli art. 147 e segg. della Legge organica comunale.

3. In Ticino restano inoltre in vigore eventuali misure volte a preservare la qualità dell'aria decise sulla base del decreto esecutivo concernente le misure d'urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto.

**PER LA SEZIONE FORESTALE CANTONALE**

**Il responsabile:**



**Ing. Cristian Gobbin**